

Regolamento del Prestito Sociale Coop Lombardia

SCOPI E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE

Art. 1 - In attuazione dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, è istituita una sezione di attività denominata Sezione di Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale, per la raccolta, limitata ai soli soci, di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia, l'ammontare complessivo del Prestito Sociale non può eccedere il limite del triplo del patrimonio, secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni di Banca d'Italia. Tale limite può essere elevato al quintuplo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili qualora il complesso del Prestito Sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, dalle garanzie previste dalla sopracitata normativa.

Art. 2 - Per il migliore svolgimento della attività della Sezione di Prestito Sociale, il Consiglio di Amministrazione decide l'apertura di relativi Uffici presso i negozi e le Sedi della Cooperativa.

Nei locali in cui si svolge la raccolta del Prestito Sociale devono essere messi a disposizione dei soci i testi dei seguenti documenti:

- la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
- le relative istruzioni della Banca d'Italia;
- lo Statuto Sociale;
- il presente regolamento;
- il foglio informativo analitico.

Art. 3 - La Cooperativa può accettare prestito solo dai soci persone fisiche iscritti nel libro soci. Con la sottoscrizione del contratto di prestito, il socio rilascia dichiarazione di specifica accettazione delle norme e condizioni che lo regolano, predisposte dalla Cooperativa. Un originale del contratto deve essere consegnato al socio unitamente al foglio informativo analitico.

Art. 4 - La legge fissa l'importo massimo di prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun socio. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di fissare un limite inferiore. Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente art. 2 indica l'importo massimo che ciascun socio può depositare. Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione di esigenze normative o gestionali, si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e di volta in volta comunicate ai soci prestatori, nel rispetto della normativa e delle disposizioni vigenti.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, prevedere remunerazioni diversificate per vincoli temporali ed importi.

Art. 6 - All'atto della sottoscrizione del contratto di prestito sociale al socio viene rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Il Libretto Nominativo di Prestito Sociale è idoneo a registrare e controllare lo svolgimento del rapporto e il saldo a favore del socio.

Art. 7 - I soci possono effettuare le operazioni relative al Prestito Sociale, durante l'orario di apertura e presso tutti gli Uffici della Sezione Prestito Sociale dietro presentazione del libretto e unitamente ad un documento di identità valido. I versamenti ed i prelevamenti danno luogo a registrazioni contabili nominative per ciascun socio. Tali operazioni devono essere annotate nel Libretto esclusivamente dal personale autorizzato dalla Cooperativa.

Art. 8 - La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della Sezione Prestito Sociale e risponde dell'operato degli incaricati dell'attività della Sezione stessa.

Art. 9 - La Cooperativa ha il diritto di chiedere per visione al socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono essere comunque presentati ogni anno presso l'ufficio della Sezione Prestito Sociale per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dalla Sezione.

Art. 10 - In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale, l'interessato o uno dei suoi delegati devono farne denuncia alla competente autorità e darne immediata comunicazione alla Cooperativa. In questi casi la Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e una volta in possesso della copia della denuncia, provvederà a rilasciare un nuovo Libretto Nominativo di Prestito Sociale, che annulla e sostituisce qualsiasi documento rilasciato in precedenza.

Art. 11 - Nei casi di estinzione del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si estingue e le somme prestate vengono accantonate in apposito Fondo, cessano di produrre interessi e restano a disposizione del receduto, dell'escluso o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno dell'avvenuto decesso, in quanto le somme depositate cessano di produrre interessi dalla data del decesso. Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di successione.

OPERAZIONI DI VERSAMENTO E PRELEVAMENTO

Art. 12 - Le operazioni si effettuano prevalentemente con la presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale presso l'Ufficio della Sezione di prestito sociale. I versamenti possono essere effettuati in contanti, assegni o modalità equivalenti consentite dalla normativa vigente. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per il socio solo ad incasso avvenuto. In alternativa o in funzione complementare al Libretto, potranno essere utilizzati sistemi equivalenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni di versamento e di prelevamento, previa accettazione dei relativi Regolamenti da parte del Socio.

Art. 13 - Per i prestiti liberi da vincoli temporali il Socio, può richiedere rimborsi parziali o totali con un preavviso di almeno 24 ore, secondo modalità che verranno fissate dalla Cooperativa e rese note ai soci. Anche a tal fine, un ammontare pari almeno al 50 % dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale dovrà essere sempre mantenuta liquida o investita in attività prontamente liquidabili o assimilate. La Cooperativa può effettuare i rimborsi in contanti e/o assegno. È facoltà della Cooperativa effettuare rimborsi anche con altre modalità equivalenti consentite dalla normativa vigente. La Cooperativa può rilasciare al Socio una carta interna di pagamento; la carta non avrà nessuna efficacia se il prestito risultasse scoperto o insufficiente. Il socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all'ammontare dei suoi debiti contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa. In questi casi i Soci devono presentare periodicamente presso l'Ufficio della Sezione Prestito Sociale i libretti per l'aggiornamento delle scritture.

Art. 14 - Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il socio può delegare, fino ad un massimo di quattro persone per Libretto, ad effettuare operazioni in sua vece e conto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tali deleghe e della eventuale modifica o revoca delle stesse. Le deleghe vengono

rilasciate per iscritto dal Socio Titolare e accettate dal delegato alla presenza di un incaricato della Cooperativa e sono annotate sul Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Nei casi di attestata impossibilità fisica da parte del Socio Titolare a recarsi presso l'Ufficio, la delega può essere rilasciata avanti a Pubblico Ufficiale e consegnata in originale all'Ufficio e accettata dal delegato. In nessun caso ciascun delegato può cumulare più di quattro deleghe su diversi Libretti. Il socio o i suoi delegati devono firmare separate quietanze per i prelevamenti previa comunicazione di preavviso di almeno 24 ore e per i versamenti effettuati. L'estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal Socio titolare del Libretto Nominativo di Prestito Sociale. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità delle deleghe. La Cooperativa non sarà ritenuta responsabile per le operazioni effettuate dal o dai delegati del Socio deceduto in caso di mancata notifica del decesso in forma scritta.

Art. 15 - I prezzi, le spese ed ogni altra condizione economica e organizzativa relativa alle operazioni e ai servizi offerti, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e comunicati nel foglio informativo analitico.

INTERESSI E OPERAZIONI RELATIVE

Art. 16 - Sul Prestito Sociale viene corrisposto un tasso di remunerazione che non può in ogni caso superare la misura massima fissata dalla Legge. Il tasso di interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata; il tasso di interesse, i criteri di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono fissate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate nel foglio informativo analitico.

Art. 17 - Gli interessi sul Prestito Sociale sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento; essi vengono calcolati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul relativo Libretto. Se per effetto dell'accreditamento degli interessi il prestito supera i limiti di cui all'articolo 4, l'eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio in contanti o con assegno. È facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso con altre modalità equivalenti consentite dalla normativa vigente.

Art. 18 - I prestiti senza movimento per almeno un anno e con saldi non superiori a € 50,00 potranno essere accantonati in un apposito Fondo infruttifero e rimangono a disposizione dei soci in tale misura.

DESTINAZIONE DEL PRESTITO

Art. 19 - Il prestito sociale deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente art. 1. La nota integrativa al bilancio deve ogni anno evidenziare:

- l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- qualora la società raccolga presso soci per un ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia: (patrimonio netto + debiti a medio/lungo termine)/attivo immobilizzato, accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società" ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria.

In ogni caso non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili più del 30% del Prestito raccolto tra i soci. La cooperativa si impegna a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito. Gli amministratori evidenziano nella relazione al bilancio la gestione della raccolta del Prestito Sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - La Cooperativa si impegna a garantire:

- la verifica dell'attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 4;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità e sui possibili immobilizzi della raccolta di Prestito Sociale di cui agli articoli 13 e 19.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito della propria attività, effettua trimestralmente le verifiche di cui al comma precedente, e presenta semestralmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulle materie oggetto di tali verifiche.

Art. 21 - Al socio prestatore deve essere fornita, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo. In tale comunicazione, la Cooperativa espone inoltre i risultati dell'attività di vigilanza di cui al precedente articolo svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge in materia di Prestito Sociale, dei limiti di cui agli articoli 1 e 4, e delle norme del presente Regolamento.

Art. 22 - L'inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli: art. 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 3 (obbligo di stipulazione del contratto), art. 4 (divieto di superamento dell'importo massimo depositabile da ciascun socio fissato dalla legge), art. 13 (mantenimento di una quota del prestito, pari almeno al 50% della raccolta, in liquidità o in attività prontamente liquidabili o assimilate), art. 19 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati e immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%) e art. 21 (comunicazione al socio), determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, la revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi raffigurati nell'apposito regolamento di Coop Italia, approvato dall'Assemblea ordinaria del 6/7 giugno 1990 e successive modificazioni.

Il Collegio Sindacale, qualora rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, nei successivi 60 giorni provvede ad eliminare le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale. Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente, il Collegio Sindacale comunica per iscritto sia le violazioni rilevate sia la mancata adozione di misure atte a rimuoverle all'ANCC, all'Associazione territoriale competente ed a Coop Italia, per l'avvio del procedimento di revoca.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso dei marchi è adottato da Coop Italia, sentito il parere, vincolante, dell'Associazione Nazionale Cooperative tra Consumatori (ANCC).

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo o al Comitato di Direzione tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie e fiscali.

Art. 24 - La Cooperativa si riserva la possibilità di variare, in senso sfavorevole al socio, le condizioni economiche riguardanti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni, che saranno comunicate all'ultimo domicilio comunicato dal socio, o in alternativa con equivalenti strumenti di comunicazione in conformità con quanto disposto dalle Autorità competenti nonché mediante avvisi esposti negli Uffici ove si svolge la raccolta del Prestito Sociale.

Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti. Il Regolamento stesso è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 17/06/2017 ed è entrato in vigore a partire dal 18/06/2017.